



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale - Ufficio V - II Unità Operativa

Via Luigi Planciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392575 - 0677392579- 📠 0677392600

segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale prot. n. 10291 - USCITA -

Roma, 6/04/2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Lazio

LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio

LORO SEDI

All'Albo

N.D.G.

E P.C.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n. 26 del 03.04.2012 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2012.13.

Si comunica che sui siti INTRANET e INTERNET del M.I.U.R. è stata pubblicata l'O.M. n. 26 del 03.04.2012, prot. 2485, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2012.13, unitamente alla nota di trasmissione del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV, prot. 2507 del 03.04.2012

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e, nel rimandare alla medesima per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità degli insegnanti in argomento, con la presente si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti salienti ed alcuni nuovi passaggi che integrano e modificano le disposizioni impartite negli anni scolastici scorsi **sia per quanto riguarda la mobilità a domanda sia per quanto riguarda la graduatoria regionale** e si forniscono specifiche indicazioni operative di competenza territoriale.

Relativamente **alla mobilità a domanda**, innanzitutto si fa presente che, anche per questo quinto anno di applicazione, la mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del M.I.U.R.

Le SS.LL. sono invitate a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse e al loro invio a questo Ufficio, corredate della documentazione: **si comunica che si dovrà provvedere**

anticipando l'invio, da effettuarsi per posta ordinaria entro il giorno 11 maggio 2012, per mezzo di fax al n° 0677392606.

Le domande devono essere presentate dagli interessati alle SS.LL. dall'11 aprile al 7 maggio 2012 e saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato all'ordinanza. **Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.**

Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle domande, a quanto stabilito nell'art. 4 della sopra citata O.M. n. 26 del 03.04.2012.

Si ritiene opportuno far presente che, poiché la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all'acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento) o in diverso settore formativo (passaggio), non devono essere presentate domande per ottenere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3 dell'art. 1 della O.M. del 03.04.2012, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. Pertanto, ai fini della mobilità a domanda (v. nota 5 delle "note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del C.C.N.I. 29.02.2012) il punteggio potrà essere assegnato, per la prima volta, nelle domande di mobilità per l'a.s. 2013.14.

Si ribadisce che, ai fini della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica, l'ultimo anno utile per il conteggio del quinquennio di cui all'art. 4 comma 6 è l'a.s. 1985.86.

Si evidenzia l'inserimento nel testo della O.M. delle integrazioni derivanti dalle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 183/2011 di modifica del D.P.R. 445/2000, tenuto conto che il C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2012.13 stipulato il 29.02.2012 discende dall'Ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta in data 15.12.2011, e quindi antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa.

Si fa presente che sulla reti INTRANET e INTERNET del M.I.U.R. sono presenti i moduli da utilizzare per le domande di trasferimento e di passaggio, nonché l'elenco ufficiale delle diocesi italiane e il modello di dichiarazione dell'anzianità di servizio.

Si forniscono poi, di seguito, alcune indicazioni per quanto riguarda la **graduatoria regionale** diocesana valevole per l'a.s. 2012.13.

Secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 4 della sopra citata ordinanza, questo Ufficio deve predisporre, entro il 28 giugno 2012, una graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03.

Nell'art. 10, comma 3 dell'O.M. in argomento si stabilisce che il punteggio viene attribuito sulla base delle tabelle allegate al Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto il

29.02.2012.

Si fa presente che, come già avvenuto per la graduatoria relativa all'a.s. 2011.12, l'Ufficio scrivente procederà alla predisposizione della graduatoria in argomento per l'a.s. 2012.13 apportando alla graduatoria definitiva relativa all'a.s. 2011.12 approvata con D.D.G. n. 203 del 27.07.2011, **esclusivamente** le variazioni successivamente intervenute (si fa presente che la graduatoria definitiva di cui sopra è consultabile nel sito dell'I'U.S.R. per il Lazio alla voce "albo istituzionale", sezione "decreti").

L'Ufficio scrivente procederà innanzitutto all'attribuzione di n. 6 punti nei confronti dei docenti interessati per il servizio prestato nell'a.s. 2010.2011, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 29.02.2012.

Si evidenzia che nella sopra citata O.M. n. 26 del 03.04.2012, è previsto (art. 1, co. 6 bis) il riconoscimento del punteggio per la continuità nella sede di servizio oppure nella sede (Comune) sin dall'anno scolastico in corso (v. nota 5bis delle "note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del CCNI 29.02.2012), mentre, come sopra specificato, per la mobilità a domanda tale punteggio potrà essere attribuito a partire dall'a.s. 2013.14. Pertanto anche tale punteggio sarà attribuito d'ufficio, previa verifica della sussistenza del requisito della continuità.

Per quanto riguarda il sopra indicato punteggio di 6 punti per il servizio, sarà cura dei Dirigenti Scolastici interessati comunicare all'Ufficio scrivente il verificarsi delle circostanze che non danno luogo all'attribuzione del punteggio stesso (9° capoverso della premessa delle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegate al sopra citato CCNI del 29.02.2012 e altri casi eventualmente previsti).

Ciò premesso, si inviano, in allegato, i modelli D -IRC e D1 -IRC, che dovranno essere debitamente compilati soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute per quanto riguarda le esigenze di famiglia ed i titoli di studio, poiché come sopra specificato, il punteggio per il servizio prestato sarà attribuito d'ufficio. Al fine di non appesantire inutilmente la procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare, prima dell'invio a questo Ufficio, la sussistenza della condizione sopra espressa.

Si ribadisce che l'aggiornamento della graduatoria comporta la necessità, per l'Ufficio scrivente, di prendere in considerazione eventuali variazioni riguardanti le esigenze di famiglia ed i titoli di studio, **sia per il verificarsi di circostanze che diano luogo all'attribuzione di ulteriore punteggio, sia per il verificarsi di situazioni che comportino il venir meno o il modificarsi di punteggi precedentemente attribuiti.**

Si richiama l'attenzione sulle circostanze che comportano il venir meno o il modificarsi dei precedenti punteggi:

- 1) perdita del diritto al ricongiungimento
- 2) variazione del punteggio in relazione all'età anagrafica del figlio
- 3) perdita al diritto del punteggio attribuito per i figli.

Si precisa, pertanto, che in presenza di qualsiasi variazione i due modelli D-IRC e D1-IRC devono essere compilati ex novo, ovviamente solo nel settore/i (esigenze di famiglia o titoli generali) interessato/i alla variazione.

Ad esempio, se lo scorso anno il docente aveva ottenuto **10 punti** per esigenze di

famiglia, di cui 6 per ricongiungimento al coniuge e 4 per un figlio di età inferiore a 6 anni e un figlio è nato successivamente, nel modello D-IRC dovrà essere barrata la casella relativa al ricongiungimento e nella casella corrispondente al punto B) dovrà essere indicato 2. **Il punteggio totale sarà 14.**

Se invece l'anno scorso il docente aveva ottenuto un punteggio di **13 punti** (6 per ricongiungimento, 4 per figlio di età inferiore a 6 anni e 3 per figlio di età compresa fra 6 e 18 anni) e quest'anno il figlio minore compie 7 anni, dovrà essere barrata la casella relativa al ricongiungimento e nella casella di cui al punto C) dovrà essere indicato 2. **Il punteggio totale sarà 12.**

Se, infine, per quanto riguarda i titoli generali, nello scorso anno il docente aveva ottenuto **15 punti** (di cui 12 per il superamento di pubblico concorso e 3 per un diploma di scienze religiose), qualora abbia conseguito successivamente un diploma di laurea di cui alla lettera F) del modello D-IRC, nello stesso dovrà essere indicato 1 in corrispondenza della lettera B) dei titoli generali, 1 in corrispondenza della lettera D) e 1 in corrispondenza della lettera F). **Il totale sarà di 20 punti per l'a.s. 2012/13.**

Per quanto riguarda la fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92, si fa presente che il verificarsi delle situazioni elencate nel modello D1-IRC (art. 21, art. 33-coma 6, art. 33-commi 5 e 7) devono essere adeguatamente documentate, secondo le indicazioni fornite nello stesso D1-IRC, sia da parte dei docenti ai quali è stata riconosciuta lo scorso anno, sia da parte di coloro che intendano ottenerla per la graduatoria 2012/13.

Così pure, dovrà essere adeguatamente documentata la circostanza di cui alla lettera D) del settore II – Esigenze di famiglia – del modello D-IRC, secondo le indicazioni fornite nella nota 9, facente parte delle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegate al C.C.N.I del 29.02.2012.

I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dai docenti nelle tre sezioni del modello, anche in relazione alla documentazione presente nel fascicolo personale.

I sopra indicati modelli degli insegnanti appartenenti alle diocesi della provincia di Roma dovranno essere fatti pervenire a questo Ufficio dalle istituzioni scolastiche **entro e non oltre il 4 maggio 2012.**

I modelli degli insegnanti appartenenti alle diocesi delle altre province saranno fatti invece pervenire ai relativi Ambiti Territoriali mediante consegna a mano da effettuarsi presso i relativi uffici di segreteria **entro e non oltre la suddetta data del 4 maggio 2012.** Gli Uffici Territoriali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono pregati poi di far pervenire all' Ufficio scrivente quanto ricevuto mediante consegna a mano (stanze 415 o 416) **entro il giorno 11 Maggio 2012.**

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni alle Istituzioni scolastiche ai fini della corretta consegna.

Poiché alcune Diocesi comprendono Istituzioni scolastiche appartenenti a province diverse (ad es. la diocesi di Albano e la diocesi di Civita Castellana), il riferimento per la consegna è la provincia di appartenenza.

Pertanto, ad esempio, i modelli degli insegnanti della Diocesi di Albano in servizio presso scuole della provincia di Latina devono essere consegnati all' A.T.P. di LATINA e quelli degli insegnanti della Diocesi di Civita Castellana, che prestano servizio in scuole della provincia di

Roma, devono essere consegnanti all'Ufficio scrivente.

Si fa presente che, rispetto alla graduatoria dello scorso anno, per il 2012/13, andranno inseriti anche gli insegnanti che hanno ottenuto per il 2011/12 il trasferimento presso Diocesi della nostra Regione e, pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque compilati i due modelli di cui sopra.

Inoltre, i modelli in argomento non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati a riposo dal 01/09/2012, né dagli insegnanti provenienti da altre regioni che siano in assegnazione provvisoria presso diocesi della regione Lazio.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
F.to G. Minichiello